

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 97 in data 28/12/98

REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di accertamento con adesione del contribuente per tutti i tributi comunali.

Art. 2

CRITERI GENERALI DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1) Il procedimento può essere avviato su iniziativa del contribuente o d'ufficio, secondo le modalità indicate agli artt. 3 e 4.
- 2) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza in materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi o definiti per legge.
- 3) Qualora l'Ente rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 3

AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL COMUNE

- 1) Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'Ente invia ai soggetti interessati invito a comparire nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
- 2) La partecipazione del contribuente al procedimento nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile.

Art. 4

AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

- 1) Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
- 2) Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 2, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto dinanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
- 3) Il termine per il pagamento del tributo o per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
- 4) Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, il Comune formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2, perde efficacia.
- 5) L'attivazione del procedimento da parte dell'Ente non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 5

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Il procedimento si svolge secondo i principi e le disposizioni previste dall'apposito Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 6

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1) L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
- 2) Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Art. 7

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
- 2) Nel caso di pagamento rateale, l'atto di accertamento con adesione si perfeziona dopo il pagamento della prima.
- 3) Entro dieci giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ente quietanza di pagamento. Solo a questo punto l'ufficio competente rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
- 4) Per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, per la quale alla data di adozione del presente regolamento l'unica forma di riscossione possibile è tramite ruolo, l'accertamento con adesione si perfeziona con l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Art. 8

PAGAMENTO RATEALE

- 1) E' possibile concordare una rateazione delle somme dovute dal contribuente, fino ad un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 se le somme dovute superano i cento milioni.
- 2) Il pagamento della prima rata deve avvenire entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.
- 3) Il contribuente deve far pervenire all'Ente quietanza di pagamento per ogni rata.
- 4) Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi determinati al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata. Gli interessi legali calcolati su base giornaliera devono essere versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.
- 5) Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso vigente degli interessi legali.
- 6) La rateazione del versamento è ammessa previa presentazione da parte del contribuente di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione.
- 7) Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Amministrazione a valersi della cauzione e a riscuotere la garanzia per l'intero debito residuo.

Art. 9

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- 1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
- 2) L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ente di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
- 3) All'atto del perfezionamento dell'adesione l'avviso di accertamento perde efficacia.

Art. 10

SANZIONI

- 1) A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto di quelle minime previste per legge.
- 2) Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate nel caso in cui il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la predisposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità verrà data comunicazione al contribuente sull'avviso di accertamento stesso.

Art. 11

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 12

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione, dopo l'intervenuto visto del CO.RE.CO.

§*§*§*§*§*§*§*§*§